

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 2532**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa del senatore CICOLANI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 2003**

—————

Norme in materia di interventi urgenti in conseguenza  
degli eventi alluvionali del 23 settembre 2003

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come finalità quella di consentire l'erogazione di contributi a favore di alcune categorie di cittadini e categorie produttive residenti nel comune di Carrara, colpito da alluvione il 23 settembre 2003, prevedendo al tempo stesso la sospensione dei pagamenti di tributi e con-

tributi per tutti i residenti nel medesimo comune.

I cittadini che hanno subito le conseguenze dell'alluvione, se non si intervenisse con un atto normativo tempestivo subirebbero ulteriori gravi danni, soprattutto economici, con conseguenze sociali e di carattere familiare difficilmente quantificabili.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Interventi urgenti ed autorizzazioni  
di spesa)*

1. Per far fronte agli interventi urgenti conseguenti all'evento alluvionale che ha interessato il comune di Carrara il 23 settembre 2003, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato lo stanziamento della somma di euro 25.000.000.

## Art. 2.

*(Finalità degli interventi)*

1. Le disponibilità di cui all'articolo 1 sono destinate alle seguenti tipologie di intervento:

a) euro 5.000.000 per la concessione di contributi a favore delle aziende danneggiate;

b) euro 10.000.000 per la concessione di finanziamenti al comune di Carrara da impiegare esclusivamente per la riparazione dei danni subiti dalle infrastrutture viarie, idriche, idrauliche, fognarie ed igienico-sanitarie;

c) euro 10.000.000 per la realizzazione delle opere di consolidamento dei dissesti idrogeologici e di riassetto idraulico della rete idrogeologica nelle aree colpite dall'evento alluvionale.

## Art. 3.

*(Finanziamenti al comune per l'evento  
alluvionale)*

1. Ai proprietari di unità immobiliari ad uso abitativo, anche collettivo, ubicate nel territorio del comune danneggiato ed individuato ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate, ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti, o di beni mobili registrati che risultano distrutti o gravemente danneggiati o per i quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità o apposita attestazione di danneggiamento, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al 70 per cento della spesa per il ripristino.

2. Per la riparazione delle unità immobiliari diverse da quelle abitative, ubicate nel territorio del comune danneggiato e individuato ai sensi dell'articolo 1, purché legalmente edificate ovvero legalizzate ai sensi delle leggi vigenti, e di beni mobili registrati, impianti, macchinari, attrezzature ed altri beni strumentali risultanti dall'inventario di cui all'articolo 2217 del codice civile, che risultano distrutti o gravemente danneggiati e per i quali il sindaco ha emesso, entro quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento, apposite ordinanze di sgombero per inagibilità o apposita attestazione di danneggiamento, è assegnato un contributo, a fondo perduto, fino al 50 per cento della spesa per il ripristino.

3. L'attestazione di danneggiamento di cui ai commi 1 e 2 può essere rilasciata anche da un professionista iscritto negli albi dei geometri, degli ingegneri, degli architetti, dei geologi, dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

## Art. 4.

*(Operazioni di sistemazione idrogeologica)*

1. Alla individuazione degli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), si provvede con deliberazione della giunta regionale nel contesto di un piano predisposto in coordinamento con i programmi sulla difesa del suolo di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni, sulla base degli accertamenti dei servizi tecnici dell'amministrazione regionale.

## Art. 5.

*(Sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari)*

1. Per tutti i soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta ed intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, incaricati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, che alla data del 23 settembre 2003 avevano la residenza o, in caso di società, la sede amministrativa nel comune di Carrara, sono sospesi fino al 31 marzo 2004 i termini di prescrizione, decadenza e quelli perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, anche previdenziali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, in scadenza nel periodo di vigenza della dichiarazione di emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 6 ottobre 2003; sono, inoltre, sospesi i termini per l'adempimento di tutti gli obblighi di natura tributaria e fiscale indipendentemente dal

soggetto nei confronti del quale devono essere espletati. Sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini relativi ai processi esecutivi, mobiliari ed immobiliari, nonché ad ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva di data anteriore al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e alle rate dei mutui di qualsiasi genere in scadenza nel medesimo periodo. Sono altresì sospesi, per il predetto periodo, i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali.

Art. 6.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato in 25.000.000 di euro, a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente, «Fondo speciale», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.



